

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEI BACINI DI CARENAGGIO
DEL PORTO DI NAPOLI

LEGENDA

Domanda d'immissione	pag. 2
Biglietto d'iscrizione	pag. 2
Precedenza d'immissione	pag. 3
Immissione di navi con carico a bordo	pag. 4
Immissione in bacino e ritardo d'uscita	pag. 4
Permanenza in bacino	pag. 4
Rinunzia all'iscrizione	pag. 5
Istruzioni delle navi nei bacini ed esecuzione lavori	pag. 5
Orario per i lavori	pag. 6
Ritardo d'uscita dal bacino	pag. 6
Navi occupanti una forma dei bacini od occupanti insieme una stessa forma	pag. 6
Manovre d'entrata e tasse supplementari	pag. 7
Equipaggio e norme diverse	pag. 7
Entrata in bacino di nave in avaria	pag. 8
Pulizia dei bacini	pag. 8
Provvedimenti in caso d'incendio	pag. 8
Esecuzione dei lavori a bordo	pag. 9
Risarcimento di danni eventuali	pag. 9
Pagamenti	pag. 9
Osservanza del regolamento	pag. 10
Disposizioni diverse	pag. 10
Controversie	pag. 10
Tariffe di bacino e servizi	pag. 11
Obblighi dell'Armatore per i lavori a bordo da parte di ditte ed equipaggio	pag. 11
Prestazioni di ditte	pag. 11
Utilizzo di strutture dei bacini, infermeria, ecc...	pag. 11
Movimento navi in bacino	pag. 12
Obblighi società esercente in ordine alla conservazione ed efficienza dei bacini	pag. 12
Disposizioni particolari sulla sicurezza	pag. 12/13

Art. 1

L'uso dei bacini di carenaggio (sia in muratura che galleggianti) operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli è accordato alle navi sotto l'osservanza delle norme seguenti ed in base alle tariffe comunicate dalla Società esercente all'Autorità Portuale di Napoli.

Una copia a stampa del presente Regolamento sarà permanentemente a disposizione del pubblico negli uffici dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto e nell'ufficio della Società autorizzata all'esercizio dei bacini e ciò perché rimanga stabilito che esso sia a perfetta cognizione di chiunque possa avervi interesse, senza che possa essere ammessa eccezione in contrario.

Pertanto, il presente regolamento costituisce parte integrante di qualsiasi contratto stipulato tra la società esercente e gli Armatori, Rappresentanti ed altri debitamente autorizzati per ottenere l'immissione di una nave in bacino.

Art. 2

Domanda d'immissione

Primo Comma modificato - giusta Ordinanza A.P. n. 3 del 19.02.2003

I Capitani, Armatori, Raccomandatari ed i Riparatori Navali, delegati dall'Armatore o dal Comandante della Nave, per ottenere l'immissione di una nave in bacino dovranno presentare alla Società autorizzata all'esercizio del bacino, una domanda debitamente firmata, versando contemporaneamente a titolo di deposito cauzionale infruttifero una fidejussione pari al doppio della tariffa stabilita per la prima giornata qualunque sia il tonnellaggio della nave immettenda. Sono dispensate dall'obbligo del deposito le navi dello Stato o da esso noleggiate o requisite.

Il tonnellaggio dichiarato dovrà essere quello reale lordo, inteso quale stazza standard internazionale e dovrà essere giustificato con l'esibizione del certificato di stazza o documenti ufficiali che lo accertino. In caso di disaccordo fra i dati di documenti diversi o di diverse nazionalità, il pagamento sarà fatto in base al tonnellaggio maggiore, salvo liquidazione in base al certificato di stazza ufficiale da presentarsi prima dell'immissione della nave in bacino.

I dichiaranti dovranno completare la domanda d'immissione in bacino di tutti i dati inerenti alla nave da immettere, facendo debitamente notare eventuali anomalie e forme speciali dello scafo, chiglia, ecc.; esibendo, a richiesta della Società autorizzata all'esercizio del bacino, la documentazione tecnica di tre sezioni della carena della nave. I dichiaranti saranno responsabili dell'esattezza delle indicazioni contenute in domanda.

Per le navi militari si farà riferimento al dislocamento standard.

La domanda d'immissione in bacino dovrà contenere l'indicazione del nome della nave e della Società armatrice e della durata, in giorni solari, del periodo di occupazione del bacino.

La Società autorizzata all'esercizio dei bacini predisporrà apposito modello di domanda per l'immissione in bacino delle navi.

Art. 3

Biglietto d'iscrizione

Nessuna nave potrà essere immessa al turno se non – al massimo – 30 giorni prima della data da essa richiesta per l'immissione.

Le domande presentate regolarmente, a senso di quanto precede, saranno iscritte sopra apposito elenco col rispettivo numero di turno e sarà comunicata agli interessati la conferma ed accettazione della richiesta con indicazione del turno assegnato ed il bacino cui si riferisce.

Non potranno essere presentate domande per l'utilizzazione di bacini diversi nell'ambito del Porto di Napoli per la stessa nave.

Il diritto dato all'Armatore con l'iscrizione a turno, scade dopo trascorsi i 30 giorni, salvo che tale periodo trascorra per effetto di ritardi, per prolungata occupazione dell'uscita, della nave precedente. Nel caso di scadenza la Società autorizzata all'esercizio dei bacini è tenuta a darne comunicazione all'interessato, il quale sarà riammesso nel nuovo turno previa presentazione di una nuova domanda.

Il sopraddetto termine di 30 giorni potrà essere prorogato, eccezionalmente, sino ad un massimo di 10 giorni per eccezionali, giustificati motivi, a condizione che tale proroga non comporti ritardi nell'immissione di navi già in turno.

Sarà cura del richiedente tenersi in relazione con la Società autorizzata all'esercizio dei bacini per conoscere la precisa data d'immissione. La predetta concorderà con l'Armatore, in relazione alle esigenze tecniche, di variare la conca in cui immettere la nave, purché rimanga inalterata la data fissata per l'immissione in bacino.

Qualora la richiesta di variazione della conca sia avanzata dall'Armatore della nave dovrà essere corrisposta da parte di quest'ultimo la eventuale prevista differenza tariffaria.

Paragrafo A

Nell'ipotesi in cui, invece, la variazione della conca sia imputabile alla Società autorizzata all'esercizio del bacino, o alla nave che permane nel bacino per un periodo superiore a quanto previsto, non è dovuta da parte dell'Armatore alcuna differenza tariffaria.

Il tutto sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e secondo la prontezza della nave salvo le eccezioni precisate dall'articolo seguente.

I Capitani, Armatori e loro rappresentanti potranno, nelle ore di ufficio, prendere visione dell'elenco delle iscrizioni, copia del quale verrà affissa presso l'Autorità Portuale e nell'Ufficio della Società autorizzata all'esercizio dei bacini.

L'Autorità Portuale pubblicherà, sul sito Internet, una volta installato, il turno bacini, indicando il bacino richiesto e il richiedente.

Art. 4

Precedenza d'immissione

È accordata la precedenza per motivi di comprovata emergenza alle navi iscritte per l'entrata in bacino, a quelle che, previo accertamento tecnico della locale Capitaneria, si trovino pericolanti, alle navi dello Stato e da esso noleggiate e requisite, alle navi addette al servizio pubblico, la cui partenza sia fissata ad itinerario ed orario ufficiali, ai rimorchiatori addetti al servizio del porto di Napoli e, a condizione reciprocità, alle navi da guerra di bandiera estera e per motivi inerenti le effettive necessità del Porto da accertarsi quest'ultime di concerto tra la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale.

La precedenza è accordata altresì, previo accertamento tecnico dei motivi da parte della locale Capitaneria di Porto, alle navi esercenti bunkeraggio o rifornimento idrico delle isole del Golfo di Napoli, a condizione, per le prime, che operino effettivamente nel porto di Napoli e, per le seconde, che venga dimostrata l'effettiva urgenza dell'immissione in bacino discendente dal danno che una prolungata attesa procurerebbe alle popolazioni isolane.

La domanda per usufruire della precedenza dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data prevista per l'immissione in bacino.

È però in facoltà della Capitaneria di Porto con esplicita ed insindacabile motivazione di constatata urgenza di lavori, di esentare da tale obbligo la nave stessa. In occasione di precedenze plurime l'ordine di immissione in bacino sarà determinato di concerto tra l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto.

Cambiamento di turno

È permesso il cambiamento di turno fra due navi i cui Rappresentanti siano concordi al riguardo; purché trattasi dello stesso bacino e sezione e ne venga informata la Direzione dei Bacini non più tardi delle ore 12.00 di tre giorni precedenti a quello fissato per l'immissione della nave che cede il turno e purché tale cambiamento non abbia, ad esclusivo giudizio della Direzione medesima, a portare inconvenienti anche nei confronti di terzi e/o oneri aggiuntivi. Il cambiamento di turno dovrà risultare da apposita modulistica da depositare agli atti dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

Art. 5

Immissione di navi con carico a bordo

Le navi dovranno presentarsi per l'immissione in bacino prive di carico. Potrà tuttavia accettarsi, previa motivazione della Società esercente, una nave con carico parziale, sempre che le merci siano classificate non pericolose ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, previo pagamento di una tariffa maggiorata e del costo dell'eventuale modifica del piano di posa.

Resta esclusa qualsiasi responsabilità della Società esercente per danni che possano derivare alle strutture della nave per effetto della presenza del carico.

Art. 6

Immissione in bacino e ritardo di uscita dal bacino

Non più tardi delle ore 15.00 del secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per l'immissione di una nave, il Rappresentante della nave (ai sensi dell'art. 3) dovrà prendere i definitivi accordi con la Società autorizzata all'esercizio dei Bacini.

Di regola il bacino sarà pronto per l'inizio delle operazioni alle ore 8.00 e, pertanto, a tale ora la nave si troverà in prossimità del bacino stesso pronta per entrarvi. Qualora l'entrata in bacino, per fatti non imputabili alla Direzione dei Bacini, fosse ritardata sarà comunque addebitata alla nave la tariffa corrispondente all'intera giornata. Qualora, viceversa, la nave avesse comunicato la sua prontezza e le operazioni (allagamento e riempimento bacino) non dovessero avere inizio entro le ore 12.00, sarà addebitata alla nave soltanto l'importo di metà della prima giornata.

Si farà luogo alla semplice perdita di turno, qualora nel giorno indicato, la Società esercente, tempestivamente avvertita, abbia potuto immettere altra nave nel bacino o sezione assegnata alla nave che non si è presentata nel tempo prefisso. Per tale ipotesi, non si farà luogo al pagamento di cui al secondo capoverso e del deposito.

Art. 7

Permanenza in bacino

Qualora la nave immessa intendesse permanere in bacino per un periodo di tempo superiore a quello dichiarato nella domanda, la Società esercente avrà diritto a rifiutare il prolungamento di affitto del bacino allo scopo di non ostacolare il regolare svolgersi dei turni di carenaggio.

Qualora fosse accordato un prolungamento del periodo relativo all'occupazione vasca, dovrà essere corrisposta per l'intero periodo, eccedente i tre giorni di ritardo dell'uscita nave, la tariffa stabilita dalla Società esercente i Bacini per la prima giornata, oltre ai maggiori oneri come fissati **all'art. 3 par A)** per l'immissione di navi a turno in bacini di dimensioni maggiori rispetto a quelle previste per la nave da immettere. Tale previsione non sarà applicabile in caso di c.f.m, comunicata alle parti interessate

Nell'ipotesi in cui venga richiesto di lasciare con un anticipo superiore a 3 giorni il bacino rispetto al periodo di sosta indicato nella domanda d'immissione, l'Armatore corrisponderà per l'intero periodo di mancata occupazione il pagamento della tariffa concordata della seconda giornata, salvo che per il periodo in cui la Società esercente possa impegnare il bacino con la nave di tonnellaggio equivalente o superiore.

Art. 8

Rinuncia all'iscrizione

L'interessato potrà rinunciare alla già ottenuta iscrizione di una nave, senza incorrere nella perdita della somma versata, solo se la società concessionaria autorizzata all'esercizio dei bacini di carenaggio o il richiedente, ha la possibilità di impegnare - il bacino richiesto per quella data e periodo - il turno con altra nave cui corrisponde il pagamento di una tariffa equivalente alla prima.

Qualora la società concessionaria autorizzata all'esercizio dei bacini abbia invece, nel contempo, già predisposto il bacino e il relativo piano di posa, verrà corrisposto da parte del rinunciatario, oltre il deposito anche il corrispettivo concordato per tali operazioni.

Art. 9

Istruzioni delle navi nei bacini ed esecuzione lavori

La Società esercente, contro i corrispettivi indicati nella tariffa dovrà : assistere le navi dall'ingresso bacini sino al loro posto all'interno dei bacini stessi; alla posa sulle tacche, con corretto allineamento ed in condizioni di sicurezza; ad asciugare i bacini, a puntellare lateralmente le navi, a rimettere l'acqua nel bacino e assistere le navi in uscita; mentre la nave dovrà per sua parte mettere a disposizione adeguato personale di bordo sia per la manovra della nave che per quella dei puntelli, ecc.

La Società esercente i bacini metterà a disposizione convenienti derivazioni per rifornire le navi in bacino di acqua potabile, zavorra di acqua salata e luce (come da tariffario a parte emanato dalla Società concessionaria dei bacini di carenaggio).

La Società esercente metterà a disposizione delle navi in bacino gru, energia elettrica, aria compressa, ecc., nei limiti delle sue possibilità, e le sue prestazioni di cui sopra saranno fatturate a parte.

L'Armatore, il Comando di bordo ed altri interessati sono in facoltà di eseguire le riparazioni occorrenti alle loro navi nel modo che riterranno più opportuno e potranno eventualmente commissionare lavori a qualsiasi ditta, nell'osservanza del presente Regolamento, sempreché le predette ditte siano in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Portuale.

Art. 10

Orario per i lavori

Le operazioni nei bacini di carenaggio hanno luogo normalmente dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con intervallo dalle ore 12.00 alle 13.00 per la refezione.

I lavori di riparazione potranno eseguirsi anche durante la notte, qualora si faccia uso della luce elettrica, corrispondendo alla Società esercente le maggiori spese.

Qualora il personale dei bacini venisse richiesto per lavoro in orario straordinario, a norma delle disposizioni vigenti sulle otto ore, la nave corrisponderà un extra pagamento al personale per questo lavoro; qualora la richiesta fosse per lavoro festivo, la nave corrisponderà un extra pagamento per supplemento di lavoro festivo.

La Società autorizzata all'esercizio dei bacini predisporrà per le prestazioni lavorative suddette apposite tariffe che saranno comunicate all'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 11

Ritardo d'uscita dal bacino

La nave che alle ore 9.00 per motivi indipendenti dalla Società non fosse pronta per lasciare il bacino, dovrà pagare l'intera giornata lavorativa qualunque sia l'ora della sua uscita.

La Società non è responsabile di eventuali danni causati a terzi in conseguenza di qualsiasi ritardo di uscita imputabile alla nave.

Art. 12

Navi occupanti una forma dei bacini od occupanti insieme una stessa forma

Potranno essere immesse nello stesso bacino o sezione di bacino più navi.

Ciascuna di esse pagherà in ragione delle giornate in cui avrà lavorato, ma ha l'obbligo di attendere che le altre navi siano pronte per l'uscita dal bacino.

La nave che occupa una forma interna dei bacini, non ha diritto all'uscita prima del tempo indicato nella domanda d'immissione e dovrà pagare i diritti di sosta fino al termine anzidetto quantunque si fosse allestita in precedenza quando la forma esteriore si trovi occupata.

Qualora detta nave, essendosi allestita al termine suindicato o dopo di esso si trovi impedita l'uscita a causa della occupazione della forma esterna, non avrà diritto contro la

Società autorizzata all'esercizio dei bacini ad indennizzo di sorta, ma non sarà tenuta a nessun pagamento per la sosta non utilizzata; per altro le sono fatti salvi gli eventuali diritti di indennizzo contro la nave occupante la forma esterna, la quale non sia pronta al termine indicato nella sua domanda.

La nave che causerà il ritardo d'uscita di altra nave, pagherà i diritti di bacino per la sezione che restasse inutilizzata, sollevando la Società esercente per qualsiasi danno ai terzi che dovesse derivare dal predetto ritardo.

Art. 13

Manovre d'entrata: responsabilità della Società esercente

La Società esercente assume la direzione, per quanto la riguarda, delle manovre di entrata, puntellaggio ed uscita, come indicato all'art. 9, esclusa ogni sua responsabilità per danni sofferti dalla nave, dai bacini o da terzi entrando, permanendo od uscendo dai bacini o per ritardi, mancate immissioni, scioperi, sommosse, serrate, avarie, gelo ecc. od altre naturali, accidentali od impreviste circostanze, nonché per quanto altro indicato dai citati art. 6 e art. 10.

Il Capitano della nave, gli ormeggiatori e l'equipaggio ed i coordinatori nave in bacino presteranno da bordo il loro concorso per le manovre anzidette seguendo le istruzioni del Pilota

Le navi al momento di presentarsi ai bacini per esservi immesse dovranno essere rigorosamente dritte senza sbandamento di sorta ed avere l'assetto confacente all'inclinazione del bacino loro destinato. Non dovranno avere ingombri fuori bordo, saranno sufficientemente equipaggiate, dovranno avere i mezzi occorrenti per la manovra, gli alberi di carico guarniti e presentare all'ingresso dei bacini cavi maneggevoli per tonneggio, ghie di guida, traversini ed ormeggi e quanto altro richiesto dal personale dei bacini. Le navi dovranno avere chiaramente marcato il pescaggio.

Le navi potranno eseguire in bacino lavori di raddobbo allo scafo purché specificati in domanda, ma allorché la loro immersione o qualunque altra causa esigessero il cambiamento delle taccate o modificazioni allo scalo, ciò sarà eseguito dietro rimborso delle eventuali prestazioni della Società esercente ed oltre il pagamento di una tassa supplementare, pari all'importo delle giornate di bacino in cui lo stesso resta impegnato per i lavori succitati in base ai minimi di tariffa corrispondenti alla nave immettendo.

Quando poi le modificazioni allo scalo possano effettuarsi a mezzo palombaro, senza un suppletivo prosciugamento del bacino, la Società esercente percepirà in più il rimborso della manodopera impegnata per tali modifiche e manovre addizionali. Qualunque prosciugamento suppletivo per il ripristino delle taccate o altro darà luogo al pagamento, da parte della nave, di una tassa addizionale come sopra detto.

Le eventuali modifiche allo scalo sopraccennate saranno concesse previo rilascio di una lettera di manleva da parte dell'Armatore.

L'importo delle spese relative alla modifica di cui sopra saranno concordate dall'Armatore con la Società esercente prima dell'immissione della nave.

Art. 14

Equipaggio e norme diverse

L'equipaggio della nave immessa potrà rimanere a bordo con l'obbligo però di osservare le leggi ed i regolamenti che concernono le navi ancorate nel porto.

La disciplina nell'interno dei bacini è subordinata alle norme generali anzidette ed alle altre speciali approvate dall'Autorità Marittima. Gli operai addetti alle riparazioni, quelli dei bacini e qualunque altra persona addetta alle manovre sono sottoposti agli stessi regolamenti .

E' proibito il getto di immondizie nei bacini e calate, il pompaggio delle sentine e lo scarico di residui oleosi delle casse del combustibile liquido o delle cisterne delle navi trasportanti nafta, benzina e simili, l'impianto di gasogeni nei bacini e qualunque getto fuori bordo.

E' vietato alle navi in bacino, se a secco, ogni operazione che ne possa alterare sensibilmente il peso e la sua distribuzione vuotando o riempiendo caldaie, serbatoi, doppi fondi, ecc., sia spostando, caricando o scaricando zavorra, merce ed altro, onde evitare inconvenienti che da tale operazione possano derivare con piena responsabilità della nave.

Devesi dare informazione scritta al Direttore tecnico dei bacini in caso di rimozione di zavorra o altri pesi (che si rendessero necessari) manlevando la Società esercente da ogni responsabilità o carico in relazione a tali spostamenti.

Come pure è proibita l'immissione in bacino di navi aventi a bordo esplosivi, acidi, infiammabili o sostanze pericolose. In particolare le navi cisterna, prima dell'immissione in bacino, devono eseguire una visita da parte del Consulente Chimico di Porto che dovrà attestare che la nave è degassificata e bonificata. Il certificato di non pericolosità rilasciato dal predetto Consulente, munito di visto della Capitaneria di Porto, deve essere presentato alla Società autorizzata all'esercizio del bacino prima dell'immissione della nave.

L'inosservanza di dette norme sarà rapportata alla Capitaneria di Porto di Napoli e all'Autorità Portuale di Napoli per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 15

Entrata in bacino di nave in avaria

Entrando le navi in bacino in condizioni di avaria o in condizioni anormali di carico o di assetto o comunque in condizioni irregolari, i Comandi delle stesse dovranno manlevare per iscritto la Società esercente da qualsiasi responsabilità di manovra di entrata e uscita e per la permanenza in bacino; eventuali danni causati alle opere, al personale proprio e a quello dei bacini e/o a terzi saranno a carico della nave immessa.

Art. 16

Pulizia dei bacini

I Capitani delle navi dovranno assumere il servizio necessario per la pulizia dei bacini dai prodotti della raschiatura della carena e il trasporto di ogni detrito e immondizia alle discariche autorizzate, o darne incarico alla Società esercente i bacini che provvederà a fornire i mezzi addebitando al bordo la spesa relativa come da tariffa che sarà stabilita dalla Società esercente, e comunicata all'Autorità Portuale di Napoli.

Non appena immessa la nave in bacino e durante tutta la permanenza della nave in esso, è vietato l'uso delle latrine a bordo, salvo se esse scarichino in apposito impianto o casse della

nave all'uopo adibiti, escludendosi nella maniera più assoluta la scarica di tale impianto o casse in bacino.

Il Comando nave provvederà comunque, a proprie spese, a far pulire i bacini che venissero lordati in seguito ai lavori, perdite o scarichi dall'interno, gettiti dal bordo, ecc. I Capitani delle navi, Imprese e Ditte qualsiasi non potranno, senza speciale permesso della Società, togliere o depositare materiali sul fondo dei bacini o calate circostanti.

Eventuali prestazioni a questo riguardo da parte della Società esercente i bacini verranno conteggiate a parte.

Art. 17

Provvedimenti in caso d'incendio

La Società esercente è tenuta a mantenere in perfetta efficienza ed in pressione il collettore incendio di terra e relative pompe d'incendio nonché il collegamento da terra alla rete incendio della nave 24 ore su 24, significando che in caso di incendio a bordo, non causato da fatti attribuibili alla Società esercente i bacini, il responsabile è il Comandante della nave.

Art. 18

Esecuzione di lavori a bordo

Per l'esecuzione dei lavori, con o senza uso di fonti termiche, a bordo di navi in bacino, fermo restando gli obblighi dell'armatore di cui al successivo art. 25, deve essere osservato il Regolamento interno di sicurezza emanato dalla Direzione aziendale che dovrà essere adeguato, per quanto attuabile e ragionevole, alle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima in materia di esecuzione di lavori a bordo, con l'esatta osservanza delle vigenti norme di sicurezza antinfortunistica e di igiene del lavoro (D.P.R. n.547/55, D.P.R. n.303/56, D.L. n.277/91, D.L. n.626/94, e successive modificazioni (DD.LL nn..271/99 e 272/99).

Il Responsabile del rispetto di tali norme è individuato nel Direttore dei lavori all'uopo designato dalla Direzione aziendale e dal Comandante della nave per la parte di rispettiva competenza, ai sensi della vigente normativa (DD.LL nn. 271/99 e 272/99).

Nel caso che a bordo di una nave in bacino debbano operare più ditte/officine, fermo restando l'obbligo per il titolare di ciascuna di esse di nominare il responsabile dei lavori, la Società Armatrice/proprietaria della nave deve espressamente nominare un "coordinatore supervisore" dei lavori cui compete la responsabilità della vigilanza e della sicurezza su tutti i lavori che si eseguono a bordo; il nominativo e le complete generalità di tale "coordinatore supervisore" dovranno essere notificati alla Direzione della Società esercente i Bacini.

Art.19

Risarcimento di danni eventuali

Qualunque danno cagionato ai bacini e relativo attrezzamento od al loro personale, tanto dagli equipaggi delle navi, quanto dagli operai addetti ai lavori nei bacini, nonché dalle navi stesse sia nei movimenti, sia nella sosta, sarà risarcito a cura e spese dalle navi stesse.

E' facoltà della società concessionaria, autorizzata all'esercizio dei bacini di carenaggio, di richiedere alla nave da immettere in bacino la esibizione di idonea copertura assicurativa con garanzie minime commisurate all'entità indicata dalla Società autorizzata all'esercizio dei bacini per le singole vasche, così come comunicate periodicamente all'Autorità Portuale.

Art. 20

Pagamenti

I diritti di entrata, soggiorno nei bacini, danni, ecc. oltre ogni altra spesa accessoria, debbono essere pagati prima dell'uscita della nave.

Il firmatario della domanda risponderà comunque del pagamento di quanto dovuto alla Società esercente.

Non sarà ammessa al carenaggio una nave di un Armatore che sia in arretrato sul pagamento di altra sua nave precedentemente immessa.

Art.21

Osservanza del Regolamento

In relazione alla domanda d'immissione gli interessati debbono osservare tutte le condizioni contemplate nel presente Regolamento.

Art. 22

Disposizioni diverse

Le navi immesse in bacino non pagheranno in nessun caso meno di una giornata.

In caso di eccessiva affluenza ai turni d'immissione, previo concerto con l'Autorità Marittima, potranno immettersi due navi in bacino ogni 24 ore, compatibilmente con le esigenze di eventuali lavori alla nave, per avere una più rapida rotazione.

Così pure a giudizio della Società concessionaria, autorizzata all'esercizio dei bacini, dovrà lavorarsi anche in giorni festivi od in ore notturne, nei casi di cui sopra, salvo la corresponsione di extra di cui al precedente art.10.

L'occupazione del bacino da parte della nave sarà conteggiata per giornate di calendario sia feriali che festive.

Comunque, la nave che si venga a trovare in bacino in giorno festivo, deve lavorare in detto giorno se ciò è richiesto per esigenze di turno.

La Direzione non assume responsabilità in caso di non disponibilità del bacino per la data prevista.

In caso di ritardo nelle operazioni di puntellaggio, causa sbandamento o cattivo assetto della nave, questa sarà passibile di penalità e risarcimento di danni eventuali arrecati al bacino e/o terzi, salva ogni responsabilità consequenziale per la Società esercente.

Le navi dovranno uscire appena spuntellate e sarà vietato permanere in bacino per attendere l'imbarco di personale od altro; a tal uopo la Società esercente deve comunicare in

tempo utile all'Autorità Marittima, per il necessario coordinamento delle altre manovre in ambito portuale, l'orario in cui è richiesto l'invio dei servizi portuali per la manovra di uscita.

Non è permesso l'uso della passerella di accesso al bordo se prima la nave non è puntellata e/o posata sulle taccate.

Comunque, lo scalandrone e/o passerella di accesso al bordo dovrà essere accuratamente rizzata ed illuminata a cura del bordo.

Durante i movimenti delle navi nella zona dei bacini sono vietate le adunate di personale, a scanso di infortuni.

È vietato l'ormeggio ai galleggianti, nello specchio acqueo antistante i bacini.

Nell'interno della zona dei bacini dovranno osservarsi le norme vigenti per la prevenzione incendi e di quelle specifiche contenute in apposite ordinanze emesse in materia dall'Autorità Marittima e/o Portuale.

Art. 23

Controversie

In caso di contestazioni relative alla valutazione delle spese o danni di cui agli articoli precedenti, esse saranno risolte amichevolmente da due Periti scelti dalle parti, i quali in caso di dissenso saranno conciliati da un terzo Perito designato da loro; salvi sempre i diritti del bacino dovuti alla Società, come sopra indicati. Ove i due Periti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo Perito, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale locale.

Art. 24

Tariffe di bacino e servizi

La Società esercente, in regime di equilibrio economico finanziario della gestione del servizio, emanerà tariffe di immissione e sosta nei bacini di carenaggio, dandone comunicazione all'Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto.

Art. 25

Obblighi dell'Armatore per lavori a bordo da parte di Ditte ed Equipaggio

L'Armatore, oltre a farsi carico degli obblighi previsti dalle leggi che regolano il lavoro in appalto, dovrà fornire alla Società esercente i bacini la seguente documentazione:

- elenco dei nominativi per singola Ditta dei lavori e dei lavoratori occupati, nonché del coordinatore e/o del "coordinatore supervisore dei lavori";
- elenco del personale di bordo e tecnici per conto dell'Armatore;
- piano di lavoro e di prevenzione in materia di sicurezza antincendio, prevenzione infortuni

e igiene del lavoro, redatto in conformità delle disposizioni normative vigenti e delle specifiche ordinanze emesse in materia dall'Autorità Marittima e/o Portuale;

- certificato periodico di non pericolosità emesso dal Consulente Chimico di Porto per lavori a bordo di navi cisterna;
- certificato di degassificazione e non pericolosità emesso dal Consulente Chimico di Porto nel caso risulti necessario l'uso di fonti termiche per l'esecuzione di lavori in locali particolari, così come previsto dall'Ordinanza sopra richiamata;
- certificazione rilasciata dal Consulente Chimico di Porto e/o dalla A.S.L., ovvero "valutazione del rischio" predisposta dall'Armatore ed esaminata dalla A.S.L. competente, relativa all'ispezione eseguita dal predetto Consulente al fine di accertare presenza di amianto nei locali interessati dai lavori, redatta in conformità delle specifiche ordinanze emesse in materia dall'Autorità Marittima e/o Portuale;
- piano delle zavorre e dei pesi di bordo, nonché programma relativo alla loro eventuale movimentazione durante la permanenza della nave in bacino, sottoponendo il tutto al visto del Direttore Tecnico della Società esercente i Bacini.

Art. 26

Prestazioni di Ditte

Le Ditte che operano per conto dell'Armatore dovranno attenersi al regolamento vigente emanato dalla Società esercente che regola l'ingresso e l'utilizzo delle aree e dei transiti, tale regolamento sarà comunicato e depositato presso l'Autorità Portuale, così come eventuali variazioni.

Art. 27

Utilizzo di strutture dei Bacini, Infermeria, ecc.

Pagamento come da tariffe.

Art. 28

Movimento navi in bacino

L'entrata e l'uscita di navi dai bacini deve essere preventivamente comunicata all'Autorità Marittima, per le valutazioni di competenza anche in relazione agli altri movimenti commerciali programmati.

Movimenti in ore notturne saranno autorizzati dalla Capitaneria di Porto in relazione alle condizioni meteomarine, alla tipologia e alle dimensioni della nave da movimentare, all'esistenza di adeguata illuminazione nella zona interessata dalla manovra nonché in funzione dell'efficienza delle attrezzature tipiche di bacino (parabordi, carrelli tiro-nave, allineamenti guida, ecc.).

Art. 29

Obblighi della Società esercente in ordine alla conservazione ed efficienza dei bacini

(in muratura e galleggianti)

La Società esercente è responsabile della vigilanza sulla buona conservazione delle strutture statiche dei bacini; all'uopo essa dovrà tempestivamente segnalare all'Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto, ogni eventuale variazione delle condizioni di sicurezza statica e dei relativi impianti.

Parimenti, la Società esercente è tenuta a mantenere in perfetta efficienza ai fini dell'utilizzo i bacini galleggianti di proprietà i quali, in ogni caso, dovranno essere muniti della certificazione di sicurezza prevista dalla vigente normativa, in regolare corso di validità.

La Società esercente è infine responsabile dell'efficienza e della manutenzione ordinaria degli impianti in esercizio fissi e mobili pertinenti ai bacini che devono corrispondere in ogni momento alla vigente normativa di sicurezza ed antinfortunistica.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA SICUREZZA

Art. 30

L'immissione di navi o natanti nei bacini galleggianti e in quelli in muratura dislocati nel Porto di Napoli deve essere comunicata, di volta in volta, all'Autorità Portuale di Napoli e alla Capitaneria di Porto di Napoli.

L'immissione di navi nei bacini sarà consentita previa valutazione dell'Autorità Marittima sulle condizioni e previsioni meteo, sentito eventualmente anche il capo pilota del porto di Napoli.

A tal uopo il concessionario del bacino è obbligato a comunicare per iscritto, con congruo anticipo, l'immissione in bacino della nave, dichiarando esplicitamente, per i bacini galleggianti, che il dislocamento della nave o galleggiante da immettere nel bacino è inferiore alla portata dello stesso e che i certificati di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia sono in corso di validità.

Art. 31

I bacini galleggianti devono essere sempre collegati con la terra ferma a mezzo di idonea e robusta passerella conforme alle norme vigenti in modo da consentire, in ogni momento, il transito delle persone da e per la terra ferma.

Art. 32

I collegamenti idrici ed elettrici con i bacini devono essere mantenuti in perfetta efficienza; in particolare per i bacini galleggianti l'impianto antincendio deve essere

costantemente collegato alla rete idrica portuale a meno che il bacino non sia dotato di pompe antincendio autonome in collegamento con il mare.

Art. 33

Alla manovra dei bacini galleggianti deve essere destinato personale tecnico idoneo per tale operazione. Durante le ore non di servizio detto personale deve essere prontamente reperibile in modo da poter intervenire con immediatezza per eventuali situazioni di emergenza.

I concessionari dei bacini galleggianti sono tenuti a comunicare alla Sez. Tecnica della Capitaneria di Porto di Napoli i recapiti telefonici di detto personale nonché ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 34

L'esercizio dei bacini galleggianti e in muratura è subordinato alla conservazione della validità dei certificati di sicurezza previsti dalle vigenti leggi.

Art. 35

Per l'esecuzione dei lavori a bordo di navi o galleggianti immesse in bacino si applicano le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 36

Il concessionario rimane unico responsabile nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare dall'esercizio del bacino e dal mancato rispetto di tutte le altre norme di sicurezza in materia.

